

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

(122^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale » (2441) (D'iniziativa del senatore Monni) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1751, 1753
GIANQUINTO	1752, 1753
MINIO	1752
SANSONE	1752, 1753

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Monni: « Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale » (2441)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Monni: « Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, sul quale sono io stesso relatore, e di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai giudici della Corte costituzionale è estesa l'indennità attribuita al Presidente della Corte stessa dall'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La spesa è a carico del bilancio della Corte Costituzionale.

L'articolo 6 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, stabilisce che i giudici della Corte costituzionale percepiscano una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto Magistrato della giurisdizione ordinaria. L'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, determina tale retribuzione nella misura corrispondente al trattamento economico percepito dal Magistrato della giurisdizione ordinaria nella funzione più alta. Lo spirito e le finalità di queste disposizioni sono quelli di riconoscere ai giudici della Corte costituzionale un trattamento adeguato all'altezza della funzione.

I colleghi sanno che, in base all'articolo 7 della citata legge del 1953, i giudici costituzionali non possono assumere alcun altro ufficio o impiego nè svolgere, nell'ambito del proprio ufficio (e ciò a differenza di altre categorie) alcuna attività cui possano comunque collegarsi proventi di carattere straordinario.

Appare pertanto evidente l'opportunità di estendere ai giudici costituzionali l'indennità di cui al primo comma del provvedimento in discussione. Il relatore esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

G I A N Q U I N T O . Se le cose stanno come si legge nella relazione premessa al testo del disegno di legge, mi chiedo per quale motivo il provvedimento sia di iniziativa parlamentare e non di iniziativa governativa. Io parto dal principio che non so nulla, e ritengo che, se la corresponsione di questa indennità fosse stata logica, il Governo ne avrebbe assunto l'iniziativa. Non vorrei pertanto che questa indennità fosse un « dono » ai giudici costituzionali. Ora, poichè ci siamo trovati recentemente di fronte alla impossibilità di reperire la somma di tre milioni per l'indennità ai sommozzatori dei Vigili del fuoco, ritengo inopportuno fare un simile « dono ».

S A N S O N E . Io sarei favorevole al disegno di legge per motivi opposti a quelli rappresentati dal senatore Gianquinto. È un problema di prestigio: non possiamo mante-

nere i giudici della Corte costituzionale in una posizione di prestigio inferiore a quella dei Magistrati della giurisdizione ordinaria.

Non accetto però la motivazione del proponente, che è prettamente strumentale, e che recita, tra l'altro: « Non risulta, in verità, che mai sia partita lamentela o protesta a carico di nessun componente della Corte costituzionale a tale riguardo: risulta invece che i componenti di essa hanno costantemente dato prova di svolgere la propria delicata funzione con totale distacco da qualsiasi altra attività ». Mi pare che questo sia gravemente offensivo per i giudici costituzionali, ai quali, come a scolaretti diligenti, verrebbe concesso un premio di buona condotta.

M I N I O . Vorrei far osservare al senatore Sansone che la esigenza di prestigio è stata considerata nella legge stessa del 1953. L'articolo 12 della citata legge 11 marzo 1953 n. 87, infatti, recita:

« I Giudici della Corte costituzione hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal Magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle funzioni più alte. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione ».

Qui si tratta solamente di attribuire anche agli altri giudici l'indennità percepita dal Presidente.

S A N S O N E . Ho capito; si tratta soltanto di estendere il beneficio.

M I N I O . Mi pare evidente che il disegno di legge non meriti la nostra approvazione; dico questo senza entrare nel merito delle alte funzioni della Corte costituzionale.

Non so se i colleghi hanno avuto modo di osservare come si svolgano queste cose: avviene che un determinato organo collegiale, nel quale il Presidente ha una retribuzione maggiore, chieda che tale retribuzione venga estesa a tutti i membri, dopo di che

il Presidente ottiene un'altra maggiorazione della sua retribuzione, e così via. Ricordo, ad esempio, la famosa questione della tredicesima mensilità ai magistrati. In quella circostanza i magistrati chiesero di non avere la « tredicesima », e la Commissione finanze e tesoro decise di non continuare a darla, ma di suddividere la retribuzione annua complessiva in dodici mensilità, anziché in tredici; si concesse quindi la « tredicesima » nella forma più dignitosa e consona alla dignità dei magistrati. Dopo pochi mesi i magistrati hanno chiesto e ottenuto la tredicesima mensilità. Quindi, praticamente, l'hanno avuta due volte.

Mi associo inoltre alla osservazione del senatore Gianquinto: un provvedimento di questo genere avrebbe dovuto essere di iniziativa governativa. Manca anche un parere della Commissione finanze e tesoro. Mi pare che, in queste condizioni, non si possa proseguire nella discussione del provvedimento, cui, peraltro, noi siamo contrari.

G I A N Q U I N T O . Il collega Minio ha colto nel segno, perchè il testo proposto lascia immutato il testo dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale stabilisce un trattamento economico differenziato per il Presidente. L'approvazione del disegno di legge in discussione, pertanto, au-

torizzerebbe poi un nuovo aumento delle indennità corrisposte al Presidente. Noi siamo, con tutto il rispetto per la Corte costituzionale, contrari all'approvazione del disegno di legge.

S A N S O N E . Mi pare che allo stato attuale delle cose la Commissione non possa esprimere il suo voto in ordine al provvedimento in discussione. Sarebbe inoltre opportuno ascoltare dal proponente, senatore Monni, i motivi che lo hanno indotto a presentare un provvedimento di questa natura.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Date le numerose perplessità espresse da diversi membri della Commissione, ritengo opportuno un rinvio della discussione per aver modo di approfondire meglio i vari aspetti della questione.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari